

Disegno di legge n. 1441-*bis*-C

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 29 aprile 2009

La Camera,

premessò che:

la legge 27 luglio 2005, n. 154, ha istituito la dirigenza penitenziaria prevedendo l'inquadramento nella medesima di tutti i direttori penitenziari (posizione C2-C3) e dei direttori coordinatori di servizio sociale (C3), vale a dire oltre 500 persone;

da tale previsione normativa risultano esclusi gli ultimi 6 direttori penitenziari, posizione economica C2 (n. 5 unità), più 1 unità posizione economica C3, esclusione operata certamente non per volontà premeditata, ma per una mancata conoscenza, relativa alla loro provenienza in tale carriera da parte del legislatore;

questi funzionari dello Stato sono rimasti esclusi con la motivazione di non essere transitati nella categoria per concorso diretto ma attraverso altre forme, previste peraltro per legge e per contratto;

tale personale (direttore penitenziario) ha svolto per anni le stesse funzioni, al pari di coloro che sono transitati nella dirigenza;

l'esclusione di detti direttori penitenziari (in totale 6) risulta profondamente ingiusta in quanto operata sulla base di un mero cavillo giuridico, poiché i predetti, pur non essendo pervenuti alla carriera di direttore penitenziario per concorso pubblico, erano pervenuti a tale carriera mediante disposizioni di legge e/o procedure concorsuali interne, assimilate, per consolidato giurisprudenziale, al concorso pubblico;

gli stessi hanno esercitato per molti anni le funzioni di direttore penitenziario e il loro mancato inquadramento comporta dispersione di professionalità (impedendo loro di esercitare le funzioni di direttore penitenziario riservate all'area della dirigenza), comunque utile all'economia gestionale delle carceri, che allo stato registrano una carenza di 26 dirigenti penitenziari, a cui si aggiungeranno a breve decine di dirigenti che andranno in pensione;

l'inserimento di tale personale nella dirigenza non determina grave ripercussione da un punto di vista finanziario, come da una puntuale verifica che avrebbe effettuato l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, in quanto si tratta di poche unità di personale, che andrebbero a coprire posti di dirigenti attualmente scoperti in organico;

il provvedimento legislativo in argomento, oltre ad incidere sul piano della giustizia, in quanto eliminerebbe una forte discriminazione rispetto ai colleghi con i quali detto personale ha condiviso per anni lo svolgimento delle medesime funzioni, recupera adeguate professionalità che l'amministrazione può prontamente utilizzare nella copertura delle direzioni degli istituti penitenziari vacanti che, in caso contrario, andrebbero disperse;

lo stesso Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in funzione delle proprie finalità istituzionali, concorda con la necessità dell'adozione di una norma che sani questa situazione;

un adeguato intervento legislativo farebbe giustizia di un'ulteriore disparità

di trattamento posta in essere dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria che con proprio provvedimento ha inquadrato nella dirigenza penitenziaria 7 direttori di servizio sociale transitati in tale ruolo non per concorso bensì per disposizione di legge,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti affinché il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154, rivestiva la qualifica di direttore, posizione economica C2-C3 dell'ex profilo di direttore penitenziario e di direttore coordinatore penitenziario, nominato senza concorso e che ha assunto tale incarico per effetto di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, venga inquadrato, ai sensi della predetta legge, nel ruolo della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria.

9/1441-bis-C/1. Catanoso.

La Camera,

premesso che:

la nuova edizione del rapporto sullo stato dei sistemi giudiziari redatto dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej), divulgato l'8 ottobre 2008, contenente informazioni relative all'anno 2006 sullo stato della giustizia in 45 Stati su 47 membri del Consiglio d'Europa, ha assegnato all'Italia la « maglia nera » in tema di durata dei procedimenti di divorzio: nel nostro Paese, infatti, vigono i tempi più lunghi nelle procedure in primo grado, con ben 634 giorni di attesa per giungere alla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, segue la Francia con 477, il Portogallo con 325 e la Germania con 321 giorni;

il Cepej ha dunque chiesto al nostro Paese di mettere urgentemente in campo misure specifiche per tagliare i tempi dei procedimenti di separazione e

divorzio al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del nostro sistema giudiziario anche in questo delicato settore della giustizia civile;

a differenza di quanto stabilito nel resto dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, in Italia infatti il procedimento che conduce allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale avviene in due fasi e prevede prima la separazione legale e solo successivamente il divorzio, con un tempo di attesa minimo tra i due provvedimenti, inizialmente fissato a 5 anni e, a partire dal 1987, ridotto a 3;

come documentato da uno studio ISTAT sull'evoluzione del fenomeno della separazione e del divorzio nel nostro Paese, l'attuale disciplina della separazione legale serve soltanto a prolungare il contenzioso tra i coniugi, ritardando la possibilità per la coppia di riorganizzare in modo stabile la propria vita, posto che la cosiddetta « pausa di riflessione » (periodo triennale di separazione) non serve né a far rimettere insieme i coniugi, né a impedire che si formino delle altre famiglie, contribuendo solo a lasciare a lungo in un limbo non adeguatamente regolato e protetto sia i vecchi che i nuovi rapporti;

l'attuale normativa sullo scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo il necessario passaggio attraverso una pronuncia giudiziale di separazione prima di ottenere il divorzio, finisce per avere dei riflessi non irrilevanti sull'efficacia e la competitività dell'intero nostro sistema giudiziario se è vero, come è vero, che una buona percentuale dei circa tre milioni e ottocentomila procedimenti civili pendenti in Italia (cosiddetto « arretrato pendente »), è rappresentata proprio da cause di separazione, consensuale e/o giudiziale, iscritte a ruolo;

in particolare, da una indagine sul costo economico e sociale dei divorzi, della separazione e della volontaria giurisdizione, condotta in data 27 febbraio 2009 dall'istituto Eurispes, emerge che: a) la domanda di giustizia civile in materia di separazioni, consensuali e giudiziali,

espressa in termini di numero di procedimenti civili iscritti presso il tribunale ordinario e la corte di appello, ha registrato, tra il 2001 e il 2007, un andamento disomogeneo, pur mantenendosi costantemente al di sopra dei 100.000 provvedimenti l'anno; *b*) le separazioni consensuali rappresentano, mediamente, il 68 per cento del totale dei procedimenti iscritti presso il tribunale ordinario, contro il 32 per cento delle separazioni giudiziali. Il loro numero si è mantenuto pressoché costante, con valori compresi tra un minimo di 73.300 iscrizioni (2006) e un massimo di 77.700 (2004). Nell'ultimo biennio, l'aumento è stato del 4,2 per cento (da 73.300 a 76.400 procedimenti). Nello stesso periodo, il numero medio di procedimenti di separazione giudiziale iscritti annualmente presso il tribunale ordinario è stato di 35.700, con un incremento del 10,4 per cento nell'ultimo biennio (da 32.900 a 36.300 procedimenti); *c*) le separazioni consensuali rappresentano, mediamente, il 70 per cento del totale dei procedimenti definiti presso il tribunale ordinario, contro il 30 per cento delle separazioni giudiziali. Il loro numero si è mantenuto pressoché costante, con valori compresi tra un minimo di 74.700 procedimenti definiti (2006) e un massimo di 77.300 (2003). Nello stesso periodo, il numero medio di procedimenti di separazione giudiziale definiti annualmente presso il tribunale ordinario, è stato di 33.300, con un incremento del 2,8 per cento nell'ultimo biennio (da 32.700 a 33.700 procedimenti);

sempre sulla base della citata indagine Eurispes, è possibile stimare il costo affrontato dallo Stato per i procedimenti di separazione, sia consensuale che giudiziale, in circa 89 milioni di euro per il solo 2006 (considerando un costo per procedimento di 815 euro e 109.192 procedimenti esauriti);

sono questi i dati su cui dovrebbe riflettere, fuori di ideologia, chi si oppone alla drastica riduzione dei tempi di attesa per chi vuole ottenere il divorzio;

va sottolineato che da questo punto di vista, sulla base dei principi della Costituzione, l'ordinamento italiano potrebbe facilmente porre in essere soluzioni accettabili anche sul piano europeo trovando un punto di equilibrio tra le esigenze della persona, ed in particolare dei figli, ed il rispetto dell'autonomia e delle scelte dell'individuo,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa volta alla introduzione di procedure semplificate, meno costose e di durata più breve in materia di scioglimento del vincolo coniugale, così come indicato dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej) nel rapporto divulgato in data 8 ottobre 2008, ciò al fine di agevolare nella forma e nei tempi, perlomeno in alcuni casi, cioè in assenza dei figli, le unioni matrimoniali fallite.

9/1441-*bis*-C/2. Bernardini, Zamparutti, Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;

in particolare l'aumento della competenza dei giudici di pace previsto dal provvedimento in discussione contrasta con l'insoddisfacente livello qualitativo da essi assicurato e, più in generale, con la qualità del servizio fornito dai magistrati onorari;

se invero non può non condividersi l'obiettivo di dar vita ad una sorta di giustizia conciliativa volta alla bonaria risoluzione dei conflitti, non può non rimarcarsi come l'assenza di professionalità specifica (di mediatore e/o di giudice) in capo ai giudici di pace comporti spesso il totale fallimento delle procedure conciliative previste dal codice di rito;

occorre pertanto una soluzione a regime che modifichi interamente il sistema di reclutamento di questa categoria di giudici onorari, privilegiando doti di esperienza e di buon senso nonché un sistema di formazione continua, garantendo ai giudici di pace l'acquisizione degli strumenti della mediazione;

peraltro la competenza per valore del giudice di pace viene aumentata in assenza della previsione di impatto sui relativi uffici, mentre al contempo restano irrisolte le problematiche connesse al riassetto della magistratura onoraria, al potenziamento degli strumenti di formazione professionale, alla valutazione della professionalità nonché ai criteri di gestione organizzativa dei relativi uffici;

qualsiasi misura destinata ad incidere sulla magistratura onoraria non può che essere preceduta da un'organica e non rinviabile riforma del settore, che ne tracci in modo definitivo modalità di reclutamento, ruolo e funzioni e non ne faccia unicamente valvola di sfogo della pressione sulla magistratura togata,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa affinché sia definito lo stato giuridico del magistrato onorario, in particolare del giudice di pace, garantendo allo stesso, attraverso la modifica dei meccanismi di reclutamento ed al conseguente potenziamento degli strumenti di formazione e valutazione professionale, un livello di competenza e professionalità adeguato al ruolo ed alle funzioni esercitate.

9/1441-*bis*-C/3. Farina Coscioni, Zamparutti, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge in esame, all'articolo 26, sono previste misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attra-

verso società partecipate da Italia Lavoro Sp.A., al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A. attraverso il trasferimento della partecipazione azionaria, attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo;

la misura di cui all'articolo 26 fa seguito a quanto affermato dal Governo, il 29 gennaio scorso, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-00781 in Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, vista l'impraticabilità di soluzioni alternative atte a salvaguardare i livelli occupazionali;

l'ipotesi rappresentata dal Governo in risposta all'atto di sindacato ispettivo per il trasferimento della partecipazione azionaria, attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, ha determinato la riduzione da parte della Ales S.p.A. del ricorso alle procedure di mobilità per tutto il personale, in precedenza avviate;

le procedure di mobilità comunque avviate dalla Ales S.p.A., a seguito di un progetto di ristrutturazione aziendale mirato alla ridefinizione degli organici e dei costi aziendali, pur tenendo in considerazione gli impegni assunti dal Governo il 29 gennaio scorso, hanno interessato 95 unità lavorative e scadono il prossimo 30 giugno,

impegna il Governo

ad adottare, una volta concluse le procedure di trasferimento, senza corrispettivo, della partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. al Ministero per i beni e le attività culturali, ogni provvedimento utile al fine di garantire la salvaguardia e la stabilità degli attuali livelli occupazionali, assicurando nel contempo al personale di Ales S.p.A. posto in mobilità una adeguata protezione sociale, anche attraverso la eventuale proroga dei termini di scadenza delle procedure di mobilità, in vista di una possibile ricollocazione.

9/1441-bis-C/4. Cazzola.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 38 del disegno di legge in esame interviene in materia di congedi parentali di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, introducendo modifiche volte a implementare il sistema di progetti conciliativi tra vita privata e lavoro;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come novellato dal disegno di legge in esame, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, assegna quote del Fondo per le politiche per la famiglia al finanziamento di progetti volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale, oltre che per progetti volti a consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari, con speciale riferimento al *part-time* reversibile;

la domanda di *part-time* risponde principalmente alle esigenze conciliative delle donne lavoratrici, delle quali, nel 2005, 1 milione 906 mila (pari al 25,6 per cento di quelle occupate) fruiva di un contratto di lavoro *part-time*, contro i 461 mila uomini (pari al 4,6 per cento di quelli occupati);

il lavoro *part-time* reversibile costituisce la previsione di maggiore importanza, tra quelle introdotte, sotto il profilo della conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro delle donne;

una maggiore offerta di lavoro *part-time* avrebbe effetti benefici anche nell'ottica dell'incremento dell'occupazione femminile, attualmente ferma al 51,6 per cento, e consentirebbe all'Italia di avvicinarsi all'obiettivo del 60 per cento entro il 2010 come previsto dalla strategia di Lisbona;

il lavoro *part-time*, in particolare, è poco diffuso al Sud, contro una tendenza positiva nel Centro e al Nord (34 per cento in Trentino-Alto Adige, 30,4 per cento in

Friuli-Venezia Giulia, 29,2 per cento in Veneto e più del 27 per cento in Umbria e Lazio);

spesso le donne lavoratrici, al rientro dal periodo di congedo parentale, sono di fatto « demansionate », cioè, pur nel rispetto formale del divieto di « demansionamento », non ritrovano la stessa posizione lavorativa quanto a prospettive di carriera, responsabilità e ruoli,

impegna il Governo

a prevedere, nella determinazione della quota del fondo da assegnare ai soggetti previsti dalla legge, meccanismi premiali per i datori di lavoro privati, in particolare del Sud Italia, che attuino accordi contrattuali tendenti a sviluppare il *part-time* reversibile;

a stabilire assegnazioni maggiori della quota del fondo per tutti i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 9 della legge della legge n. 53 del 2000, che adottino regolamenti e pratiche interne volti a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori, di ritorno dal congedo parentale, il recupero della posizione lavorativa « effettivamente » ricoperta nel periodo antecedente a quello di congedo parentale.

9/1441-bis-C/5. Golfo, Cazzola.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di funzionamento e gestione delle risorse umane;

gli enti di ricerca, oltre a svolgere l'attività di studio e di ricerca, assolvono importanti funzioni di servizio e di supporto all'attività istituzionale dello Stato (ad esempio: servizio vulcanologico e sismologico, agricoltura ecc...) che si stanno rivelando sempre più essenziali, anche nel quadro degli impegni derivanti dalle diverse politiche comunitarie;

in alcuni di questi enti (ad esempio l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto nazionale di fisica nucleare) non è stato possibile completare il processo di stabilizzazione avviato ai sensi della finanziaria 2007: ciò non per problemi organizzativi, ma semplicemente per una dotazione di pianta organica satura e assolutamente insufficiente per la grande mole di attività realizzate;

è, quindi, opportuno che ciascun ente ridefinisca, entro un certo limite temporale, la propria pianta organica sulla base di una programmazione del fabbisogno di personale e nel limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive della singola struttura nel rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che la stessa sia inviata e approvata dal Ministro della pubblica amministrazione e innovazione;

è, altresì, necessario eliminare il vincolo secondo il quale il numero delle unità di personale da assumere nel 2010, 2011 e 2012 non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente e le risorse utilizzabili allo scopo non possono superare quelle relative alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

è, infine, opportuno che le attuali liste di stabilizzazione approvate dai singoli enti di ricerca ai sensi dei requisiti previsti dalla finanziaria 2007 siano prorogate almeno fino al 31 dicembre 2009 per completare il percorso di stabilizzazione per coloro che avevano maturato tale diritto e figurano nelle graduatorie già approvate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito, in futuri provvedimenti legislativi, a quanto richiesto in premessa al fine di tutelare e salvaguardare l'attività degli enti stessi.

9/1441-*bis*/C/6. Tagliatela.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come modificato dal Senato, si legge « il Governo [...] individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese [...] secondo finalità di riequilibrio economico socio-economico tra le aree del territorio nazionale »;

nello stesso articolo, si prevede che il Governo individui le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, che al relativo finanziamento si provveda con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse FAS e che, in ogni caso, coerentemente con le modalità di utilizzazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'85 per cento delle risorse sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;

da una mappatura preliminare del territorio della Regione Campania è emerso uno stato di fatto dal quale si è palesato un elenco di n. 108 comuni per i quali, a diversi livelli, sono presenti problemi di copertura in banda larga. In particolare, si è constatato che dei 108 comuni suddetti, circa 60 e quindi più della metà appartengono alla Campania interna e cioè alle province di Benevento e di Avellino, dove il « *digital divide* » è molto accentuato e compromette ulteriormente le già precarie condizioni di sviluppo socio-economico e di competitività,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle risorse previste a tale scopo, strumenti di finanziamento specifici per i comuni della Campania interna, caratterizzata da aree remote e marginali a causa soprattutto delle caratteristiche fisiche dei luoghi, al fine di favorire la realizzazione delle infrastrut-

ture per la diffusione della banda larga ed assicurare l'accessibilità ai servizi erogati mediante le nuove tecnologie dell'informazione sia ai cittadini/imprese che alle pubbliche amministrazioni;

a predisporre interventi finanziari urgenti ed adeguati in modo tale da consentire alle aree suddette di compensare nel breve termine il *gap* di cui soffrono in termini di accessibilità fisica e di infrastrutture materiali con un veloce e consistente sviluppo della copertura di servizi in banda larga tali da accelerarne lo sviluppo e la competitività.

9/1441-bis-C/7. Mario Pepe (PD).

La Camera,

premessi che:

i consorzi BIM (bacini imbriferi montani) hanno come scopo principale quello di favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica;

la legge 27 dicembre 1953, n. 959, ha istituito i consorzi BIM e, successivamente, con decreti dell'allora Ministro dei lavori pubblici, ne ha definito la perimetrazione al fine di stabilire l'ambito e il soggetto regolatore del risarcimento che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti ad attribuire alle popolazioni di montagna per l'utilizzo dell'acqua, bene inalienabile;

la legge succitata stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare, a titolo d'indennizzo, un sovracanoone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM;

tale sovracanoone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro BIM. L'importo del sovracanoone è

stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al costo della vita;

nel caso in cui non si costituisca il consorzio per mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati, il sovracanone è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio; le somme sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere erogate agli enti destinatari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere un processo di riforma che, a partire dalla razionalizzazione di istituti oramai obsoleti, individui i livelli istituzionali ottimali per l'attuazione di una efficace politica di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio.

9/1441-*bis*-C/8. Caparini.

La Camera,

premesso che:

i consorzi BIM (bacini imbriferi montani), istituiti con legge 27 dicembre 1953, n. 959, hanno come scopo principale quello di favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica;

la legge succitata stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare, a titolo d'indennizzo, un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM;

tale sovracanone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro BIM. L'importo del sovracanone è stabilito e aggiornato ogni due anni sulla

base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al costo della vita;

nel caso in cui non si costituisca il consorzio per mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati il sovracanone è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio; le somme sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere erogate agli enti destinatari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, nel caso in cui il consorzio non si costituisca, di poter chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, e fino alla concorrenza dello stesso, la fornitura diretta di energia elettrica.

9/1441-*bis*-C/9. Stucchi, Caparini.